

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 04668/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4668 del 2016, proposto da:

Adriana Salemmè, rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Gelo, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R. Campania essendo mancata l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, presso la quale domicilia in Napoli, via Diaz, n.11;

nei confronti di

Valeria Ugliano, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio serbato dalla P.A. sulla richiesta di accesso agli atti del 18/8/2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

-questa Sezione, con ordinanza n. 3724/2017 ha ritenuto di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti interessati ai documenti richiesti con l'istanza di accesso dalla ricorrente ;

- con la stessa ordinanza ha ordinato all'Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, il deposito dell'elenco dei nominativi dei controinteressati entro il termine di 30 gg. decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica se anteriore del presente provvedimento. A partire dalla data di tale deposito è stato assegnato alla parte ricorrente il termine perentorio di 60 gg. per procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati;

- con istanza del 30 ottobre 2017 la ricorrente ha fatto presente che l'Amministrazione non ha depositato l'elenco dei nominativi dei citati controinteressati, chiedendo, in ragione dell'elevato numero degli stessi (superiore a 20) e per la difficoltà a reperire i loro recapiti, di essere autorizzata a procedere alla notifica del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, cpa;

2) In ragione delle difficoltà rappresentate va autorizzata la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami in via telematica, secondo le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per la Campania dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro

generale del ricorso;

2.- il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi degli atti richiesti e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricompresi nella procedura straordinaria di mobilità territoriale interessata all'accesso documentale richiesto;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso.

B - In ordine alle prescritte modalità, il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza, su supporto informatico, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it,

attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

3) Si prescrive, inoltre, che il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi

l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

4) Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

5) In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (eurocento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

6) Ritenuto, infine, che le spese della fase cautelare vadano al definitivo.

7) Ritenuto di rinviare la trattazione della causa alla camera di consiglio del 9 maggio 2018.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), riservata ogni altra decisione, ordina l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere

Anna Corrado, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Anna Corrado

IL PRESIDENTE

Paolo Passoni

IL SEGRETARIO